



# COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Tel. 0824 - 334911

Provincia di Benevento

Fax

0824 - 337270

ORDINANZA N 1 DEL 09-01-2019

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla circolazione veicolare sulle strade site nel territorio di competenza del Comune di San Giorgio del Sannio (BN), nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno solare.

## IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Campania prot. 2018.0824918 del 31.12.2018, avente ad oggetto: "Programmazione ed attivazione delle attività e misure finalizzate alla prevenzione non strutturale per rischio gelate e nevicate";

ATTESO che ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATA la necessità di informare la cittadinanza sul comportamento da tenere durante e a seguito delle preannunciate nevicate, al fine di tutelare l'incolumità delle persone stesse;

RITENUTO doveroso dare un'adeguata informazione ai cittadini circa le corrette misure di comportamento cui attenersi durante le precipitazioni nevose, al fine di evitare improvvisi blocchi della circolazione stradale che, oltre a creare situazioni di pericolo per gli utenti, possono compromettere le stesse attività di assistenza e soccorso;

VISTO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti, causate dalla possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile nonché condizionare pesantemente il regolare svolgimento della circolazione stradale lungo le strade site nel territorio di competenza del Comune di San Giorgio del Sannio;

CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e, che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, spargisale e sgombero della neve;

RITENUTO che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per tutti i veicoli transitanti lungo le strade site nel territorio di competenza del Comune di San Giorgio del Sannio, definiti dall'art. 54 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada", l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (adeguati per il tipo di veicolo in uso);

DATO ATTO che l'utilizzo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio oppure di catene da neve contribuisce a ridurre le difficoltà e la pericolosità della circolazione veicolare;

ACQUISITO il parere favorevole del Comando Vigili Urbani;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6, e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve Prot. RU\1580-16.01.2013 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTE le ordinanze vigenti in materia emesse dai titolari dei proprietari ANAS e PROVINCIA;

VISTO la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità che si può generare in caso di mancato impiego di gomme da neve o altri dispositivi omologati per autoveicoli circolanti sulle strade di competenza comunale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

#### ORDINA

- Per il periodo compreso tra il 15 NOVEMBRE ed il 15 APRILE di ogni anno solare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, l'istituzione dell'obbligo di circolare su tutte le strade site nel territorio di competenza del Comune di San Giorgio del Sannio per tutti i veicoli definiti dall'art. 54 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i., con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo, di idonei mezzi antistrucchiolevoli (adeguati per il tipo di veicolo in uso). Ordinanza attuata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno
- Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
- Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

#### DISPONE CHE

- I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
  - I mezzi antistrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.05.2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13.03.2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
  - I dispositivi antistrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
  - Tali dispositivi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
  - Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
  - Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. L'uso di pneumatici chiodati è limitato al periodo 15 novembre – 15 marzo.
- OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO, E' DA RITENERSI ANNULLATO.

Resta incaricato il Corpo di Polizia Municipale a far apporre anche cartelli indicatori (segnaletica) all'inizio del paese, nonché rendere nota all'utenza con idonea pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale e organi di informazione della presente ordinanza .

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Municipale , ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza per tutto il periodo 15 NOVEMBRE ed il 15 APRILE di ogni anno.

La presente ordinanza sarà trasmessa per competenza anche alla Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, alla Polizia Stradale di Benevento e alla Prefettura.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" - Art. 6 c. 4 lett. e) e c. 14 quanto riguarda la circolazione fuori dai centri abitati e Art. 7 c. 1 lett. a) e c. 14 per quanto riguarda la circolazione nei

centri abitati.

Ai sensi degli art.3, quarto comma, e art. 5, terzo comma, della legge 241/90 e s m i , fa presente che il Responsabile di tale procedimento è il Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai sensi della legge 1034/71, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, ovvero secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del "Nuovo Codice della Strada (Art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Art. 37 D.L.vo 285/1992).

Dalla Residenza Municipale, 08-01-2019

IL SINDACO

on.le prof. Mario Pepe

